



Comune di Padova

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO
PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 04/08/2014

Modificato con deliberazione consiliare n. 21 del 02/04/2015 esecutiva.

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	3
Art. 2	Pluralità di possessori.....	3
Art. 3	Quota a carico del detentore.....	3
Art. 4	Abitazione principale	3
Art. 5	Immobile assegnato a seguito di provvedimento di separazione	3
Art. 6	Versamenti	4
Art. 7	Detrazione per abitazione principale	4
Art. 7 bis	Detrazione per invalidità permanente	4
Art. 7 ter	Immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero.....	5
Art. 8	Pertinenze	5
Art. 9	Abitazioni in comodato a genitori e figli a titolo di abitazione principale.....	5

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 Decreto Legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione nel Comune di Padova dell'Imposta Unica Comunale - IUC - limitatamente alla componente relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 639, Legge 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta Unica Comunale riferita ai servizi.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente per l'applicazione del tributo e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso, nonché le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Padova in quanto compatibili.

Art. 2
Pluralità di possessori

Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.

Art. 3
Quota a carico del detentore

Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal possessore, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte, cioè il 90%, è a carico del possessore.

Art. 4
Abitazione principale

Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, il tributo dovuto sul medesimo immobile, è determinato facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alla destinazione dell'immobile.

Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 5
Immobile assegnato a seguito di provvedimento di separazione

Per l'immobile assegnato a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:

- in caso di contitolarità del possesso, l'imposta è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e l'applicazione della detrazione eventualmente spettante per abitazione principale opera proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione ad

abitazione principale.

- nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene che detiene, l'imposta è comunque dovuta da entrambi i coniugi e si applica il criterio già illustrato nel precedente art. 3 delle Disposizioni regolamentari sulla quota a carico del detentore.¹

Art. 6 Versamenti

Il tributo è dovuto in base ai mesi di possesso o detenzione nell'anno solare.

L'aliquota e le relative detrazioni eventualmente spettanti, sono applicate in base ai mesi di possesso o detenzione, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si è protratto per almeno 15 gg.

Art. 7 Detrazione per abitazione principale

La detrazione in oggetto è articolata come segue, sia in considerazione della rendita catastale dell'abitazione e relativa pertinenza che della presenza di figli nel nucleo familiare, ed è divisa in parti uguali tra i soggetti passivi che ne hanno diritto:

- abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze come definite ai sensi dell'imposta municipale propria con rendita pari o inferiore a € 600,49² (rendita catastale unità abitativa + pertinenze): detrazione pari all'imposta dovuta; nel caso la rendita complessiva superi € 600,49² l'imposta è dovuta sull'intera rendita.
- abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze, come definite ai sensi dell'imposta municipale propria, con rendita compresa tra € 600, 50³ ed € 1300,00 (rendita catastale unità abitativa + pertinenze): detrazione pari ad € 50 per ciascun figlio, di età non superiore a ventisei anni, dimorante e residente nell'abitazione principale.

Al fine dell'individuazione della detrazione per l'abitazione principale, la rendita catastale di riferimento è quella dell'intera abitazione e delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente.

Art. 7 bis ³ Detrazione per invalidità permanente

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è riconosciuta una detrazione di euro 50, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel caso in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale del soggetto passivo una persona alla quale la competente autorità abbia riconosciuto una invalidità permanente in misura pari o superiore al

¹ Articolo modificato con deliberazione consiliare n. 21 del 02/04/2015 esecutiva

² Importi modificati con deliberazione consiliare n. 21 del 02/04/2015 esecutiva

³ Articolo introdotto con deliberazione consiliare n. 21 del 02/04/2015 esecutiva

74%. La detrazione nella misura sopraindicata compete esclusivamente al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- il soggetto passivo del tributo ed i componenti del nucleo familiare devono possedere solo l'abitazione principale e relative pertinenze (come definite dall'art. 13, comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201) che devono costituire gli unici ed esclusivi immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, uso o diritto di abitazione; allo scopo si fa riferimento alla situazione in essere alla data del primo di gennaio dell'anno di imposizione;
- l'abitazione principale di cui sopra deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7.

Al fine di usufruire della sopraindicata agevolazione gli aventi diritto devono inoltrare al Settore Tributi del Comune di Padova la dichiarazione Tasi.

Art. 7 ter⁴

Immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare il tributo è applicato in misura ridotta di due terzi

Art. 8

Pertinenze

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni, per pertinenze dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 9

Abitazioni in comodato a genitori e figli a titolo di abitazione principale

Ad una unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale ai sensi dell'art. 3 bis del Regolamento per l'applicazione dell'IMU, si applica una detrazione pari al tributo dovuto per la quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.

⁴ Articolo introdotto con deliberazione consiliare n. 21 del 02/04/2015 esecutiva